

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* citiworks AG

*Convenuta:* Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, in qualità di autorità federale di regolamentazione

*Altre parti:* 1. Flughafen Leipzig/Halle GmbH, 2. Bundesnetzagentur

**Questione pregiudiziale**

Se il § 110, n. 1, punto 1, del Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG) del 7 luglio 2005 (BGBl. I 2005, pag. 1970) sia compatibile con l'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE<sup>(1)</sup> nei limiti in cui, in base alle condizioni di cui al § 110, n. 1, punto 1, EnWG, si esclude l'applicabilità delle disposizioni generali relative all'accesso alla rete (§§ 20 — 28a EnWG) a una cosiddetta rete destinata a un territorio operativo, anche nell'ipotesi in cui il libero accesso alla rete non possa comportare alcun inammissibile aggravio.

<sup>(1)</sup> GU L 176, pag. 37.

**Ricorso presentato il 26 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-442/06)

(2006/C 326/74)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e M. Konstantinidis, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

- constatare che, avendo adottato e mantenendo in vigore il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, come modificato, il quale traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva 1999/31/CE<sup>(1)</sup> in maniera non conforme alla direttiva stessa, le Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

In seguito al ricevimento di un reclamo, la Commissione ha proceduto all'esame della conformità della legislazione nazionale alla direttiva 1999/31/CE. La non conformità riscontrata dalla Commissione è il risultato del recepimento tardivo effettuato dalla Repubblica italiana. La direttiva prevede, infatti, due regimi giuridici diversi, a seconda che ci si trovi in presenza di discariche nuove o preesistenti. A causa del recepimento tardivo operato dal decreto legislativo, alcune discariche che avrebbero dovuto essere assoggettate al regime previsto per le nuove discariche, sono invece assoggettate al regime previsto per le discariche preesistenti.

<sup>(1)</sup> GU L 182, p. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 27 ottobre 2006 — Erika Hollmann/Fazenda Pública**

(Causa C-443/06)

(2006/C 326/75)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Erika Hollmann

*Convenuta:* Fazenda Pública

*Interveniente:* Ministério Público

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 43, n. 2, del Código do IRS, approvato col decreto legge 30 novembre 1988, n. 442-A/88, nella versione di cui alla legge 27 dicembre, n. 109-B/2001, che limita l'incidenza dell'imposta al 50 % delle plusvalenze ottenute dai residenti in Portogallo, violi gli artt. 12, 18, 39, 43 e 56 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, escludendo da detta limitazione le plusvalenze ottenute da un residente in un altro Stato membro dell'Unione europea.